



# **CITTA' DI DESIO**

**REGOLAMENTO      EDILIZIO**

---

UFFICIO TECNICO P.R.G.

**CITTA' DI DESIO**

**Assessorato P.R.G. Urbanistica**

**PROGETTO**

**DEL NUOVO**

**REGOLAMENTO**

**EDILIZIO.**

REGOLAMENTO EDILIZIO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 182 DEL 30 APRILE 1975

APPROVATO CON DELIBERA G.R.L.. N. 5499 DEL 5 OTTOBRE 1976

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 19 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 1976

VARIANTI  
ADOTTATE CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 7 FEBBRAIO 1986  
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 L.R. 8 FEBBRAIO 1982  
N. 12.

VARIANTI  
ADOTTATE CON DELIBERA C.C. N. 115 DEL 11 OTTOBRE 1990  
ESECUTIVA AI SENSI DELLA L. 8 GIUGNO 1990 N. 142.

VARIANTI  
ADOTTATE CON DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 62 DEL  
30.12.1993 ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47, LEGGE N.  
142/90.

# INDICE

## P A R T E            P R I M A

### N O R M E            D I            P R O C E D U R A

#### T I T O L O            P R I M O

##### GENERALITA'

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio.
- ART. 2 - Autorizzazione degli interventi.
- ART. 3 - Procedure generali.
- ART. 4 - Progetto funzionale.
- ART. 5 - Licenza edilizia; licenza in deroga.
- ART. 6 - Domanda di licenza edilizia.
- ART. 7 - Validità della licenza edilizia.
- ART. 8 - Voltura della licenza edilizia.
- ART. 9 - Revoca e decadenza della licenza edilizia.
- ART. 10 - Interventi di restauro.
- ART. 11 - Interventi di risanamento conservativo ambientale.
- ART. 12 - Interventi di ristrutturazione.
- ART. 13 - Interventi per nuove costruzioni.
- ART. 14 - Interventi di manutenzione.
- ART. 15 - Interventi per opere minori.
- ART. 16 - Interventi per nuovi giardini e ristrutturazione sostanziale degli esistenti.
- ART. 17 - Licenza di demolizione.
- ART. 18 - Domanda di autorizzazione alla lottizzazione.
- ART. 19 - Domanda di autorizzazione alla lottizzazione: normativa ed oneri.

ART.20 - Lottizzazione d'ufficio

ART.21 - Piani di lottizzazione: istruttoria e richiesta di documentazione aggiuntiva.

ART.22 - Commissione edilizia.

## T I T O L O        S E C O N D O

### LICENZA EDILIZIA: ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE.

ART.23 - Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni.

ART.24 - Disciplina generale del cantiere di costruzione.

ART.25 - Scavi.

ART.26 - Cautela per la tutela di avanzi archeologici, storici e artistici.

ART.27 - Recinzioni provvisorie.

ART.28 - Strutture provvisionali.

ART.29 - Obblighi conseguenti all'interruzione dei lavori.

ART.30 - Ripristino del suolo pubblico.

ART.31 - Deflusso acque pluviali.

ART.32 - Serramenti.

ART.33 - Decorazioni delle facciate.

ART.34 - Apposizione di indicatori e altri apparecchi.

ART.35 - Numero civico dei fabbricati.

ART.36 - Sistemazione dei marciapiedi.

ART.37 - Chiusura di aree fabbricabili e cave.

## T I T O L O   T E R Z O

### LICENZA D'USO E DI ABITABILITA' - REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI.

- ART.38 - Verifiche e visite tecniche ordinarie e straordinarie.  
ART.39 - Licenza d'uso o di abitabilità.  
ART.40 - Variazioni di destinazione d'uso e di tipologia edilizia.  
ART.41 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.

## T I T O L O   Q U A R T O

### SANZIONI

- ART.42 - Provvedimenti per opere arbitrarie.  
ART.43 - Lavori difformi dal progetto approvato.  
ART.44 - Ordine di sospensione dei lavori.  
ART.45 - Esecuzione d'ufficio dell'ordine di demolizione.  
ART.46 - Arretramenti stradali

P A R T E            S E C O N D A

N O R M E        T I P O        M O R F O L O G I C H E

T I T O L O   P R I M O

P A R A M E T R I   D E L L A   C O S T R U Z I O N E

ART.47 - Classificazione dei locali

ART.48 - Superficie ed altezza minima dei locali.

T I T O L O   S E C O N D O

M O R F O L O G I A   D E L L E   C O S T R U Z I O N I

ART.49 - Conformazione delle costruzioni: altezza, distanze e distacchi rapporto di coperture e di occupazione del sottosuolo

ART.50 - Conformazione delle costruzioni in soprasuolo.

ART.51 - Conformazione delle costruzioni in sottosuolo.

ART.52 - Sistemazione della superficie scoperta e recinzioni.

ART.53 - Passi carrai.

ART.54 - Accessibilità e sosta dei veicoli nel sottosuolo.

T I T O L O   T E R Z O

COSTRUZIONI INDUSTRIALI E ASSIMILATE

ART.55 - Costruzioni industriali e assimilate

ART.56 - Locali mensa.

P A R T E   T E R Z A

N O R M E   T E C N O L O G I C H E

T I T O L O   P R I M O

N O R M E   G E N E R A L I

ART.57 - Norme generali

T I T O L O   S E C O N D O

R E Q U I S I T I

ART.58 - Requisiti termici e igrotermici.

ART.59 - Requisiti illuminotecnici.

ART.60 - Requisiti acustici.

ART.61 - Requisiti relativi alla purezza dell'aria.

ART.62 - Requisiti relativi ai servizi tecnologici.

ART.63 - Requisiti relativi alla fruibilità.

ART.64 - Requisiti relativi alla sicurezza.

ART.65 - Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza.

ART.66 - Requisiti relativi alla durabilità.

ART.67 - Requisiti ecologici.



P A R T E      Q U A R T A

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
TRANSITORIE E FINALI

TITOLO UNICO

- ART.69 - Domande di licenza di costruzione pendenti all'entra  
ta in vigore del Regolamento.
- ART.70 - Decadenza delle licenze.
- ART.71 - Facoltà di deroga.

T I T O L O      P R I M OGENERALITA'ART. 1

Oggetto del Regolamento Edilizio

1.1 - Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di ristrutturazione, di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico e paesaggistico, di utilizzazione del suolo e del sottosuolo e i relativi controlli, nonché il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti.

Art. 2

Autorizzazione degli interventi.

2.1. - Tutti gli interventi nel territorio comunale - come definiti dal precedente art. 1 - devono essere autorizzati mediante licenza edilizia in esecuzione di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata, oppure mediante licenza edilizia semplice., a secondo delle disposizioni contenute nelle norme d' attuazione del Piano Regolatore Generale

2.2. - L'Amministrazione autorizza gli interventi mediante licenza edilizia semplice quando si tratta di:

2.2.1. - nuove costruzioni nelle zone di completamento così come definite dal P.R.G. e dalle relative norme d'attuazione;

2.2.2. - ampliamenti così come definiti e previsti dagli artt. 30 u.c. - 34 - 47 - 48 - 48 bis delle norme d'attuazione del P.R.G. e comunque in tutti i casi analoghi previsti dalle norme stesse;

2.2.3. - restauri ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;

2.2.4. - opere di manutenzione di immobili preesistenti ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;

2.2.5. - trasformazioni di immobili preesistenti;

2.2.6. - costruzioni elencate all'art. 15 del presente regolamento (c.d. opere minori);

2.2.7. - opere pubbliche che non abbiano implicazioni urbanistiche di particolare rilevanza;

2.2.8. - interventi a semplice licenza edilizia secondo la normativa della zona B 2 (zona residenziale di ristrutturazione).

2.3 - E' fatta salva la facoltà del Sindaco sentita la Commissione Edilizia di invitare i proprietari delle aree fabbricabili a presentare un progetto di lottizzazione esteso ad un più vasto complesso di aree interessate dall'intervento secondo le leggi vigenti.

Art. 3

Procedure generali.

3.1. - Tutti gli interventi di cui all'art.2.1 sono sottoposti ad un ----- esame al fine di verificare:

3.1.1. - la conformità rispetto alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

3.1.2. - l'autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 2;

3.1.3. - l'esistenza o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o l'assolvimento degli oneri di urbanizzazione.

3.2. - L'interessato ha facoltà di richiedere tale esame presentando un progetto funzionale.

3.3. - Le procedure per l'esame del progetto funzionale, per l'autorizzazione alla lottizzazione e per il rilascio della licenza edilizia sono regolate dalle norme del presente Regolamento e/o dalla vigente normativa di legge.

Art. 4

## - Progetto funzionale.

4.1. - Il progetto funzionale deve contenere tutti gli elemen  
ti necessari per le verifiche di cui all'articolo 3.1. e indi  
cazioni circa:

4.1.1. - il tipo di intervento ai sensi degli artt. 10 e  
seguenti;

4.1.2. - i modelli planivolumetrici delle costruzioni pre  
viste e il loro inquadramento ambientale; (con documentazione  
fotografica)

4.1.3. - le soluzioni proposte per la sistemazione del ter  
reno scoperto, e per le opere di urbanizzazione;

4.1.4. - gli schemi di accesso e allacciamento alle infra-  
strutture tecnologiche e di viabilità.

4.1.5. - la destinazione d'uso delle costruzioni;

4.2. - Gli eventuali allegati grafici devono essere in scala  
adeguata alle dimensioni dell'intervento; essi non possono supe  
rare le dimensioni di mq. 1,00

4.3. - Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edili-  
zia, comunica all'interessato l'esito delle verifiche esegui-  
te. Detta comunicazione è data nel termine di 60 giorni dalla  
presentazione del progetto ove si tratti di progetto funziona-  
le preordinato al rilascio di licenza edilizia semplice, e di  
120 giorni, ove si tratti di progetto funzionale preordinato  
alla autorizzazione di lottizzazione.

Licenza edilizia; licenza in deroga -

5.1 - Nei casi di interventi da autorizzare ai sensi dello art.2.1, mediante licenza edilizia semplice, si sia l'interessato avvalso o meno della facoltà di ottenere preventiva verifica ai sensi dell'art. 3.2, il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario richiede il parere della Commissione Edilizia; ottenuto il quale il Sindaco assume la propria decisione dopo aver ottenuto anche il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nei casi in cui esso é necessario a norma di legge o nei casi in cui lo richieda la C.E.

Nel caso in cui il parere del C.P.VV.FF. non sia favorevole il progetto dovrà di nuovo essere sottoposto all'esame della C.E.

La decisione del Sindaco verrà notificata al richiedente entro i termini di legge a mezzo del Messo Comunale.

Detta notifica é requisito d'efficacia della licenza edilizia.

5.2 - Costituisce inoltre requisito d'efficacia della licenza edilizia l'ottenimento dall'Amministrazione Comunale dei punti fissi di cui al successivo art.23 -

5.3 - Il rilascio della licenza edilizia semplice resta comunque subordinato all'adempimento, da parte del titolare di essa, degli obblighi relativi agli oneri di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.

5.4. - Nei casi di interventi previsti nell'ambito di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata approvati, il rilascio della licenza edilizia é soggetto alle procedure di cui al 5.1.

5.5 - Il Sindaco, nel caso di accoglimento della domanda, ri lascia la licenza, menzionando nella stessa i pareri degli or gani consultivi. Vengono allegati alla licenza i tipi appa rova ti, vistati anche da un funzionario dell'Am ministrazione Comu nale.

5.6.- Il Sindaco, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda stessa, la respinge con provvedimento scritto e moti vato.

5.7 - Il Sindaco qualora adotti una decisione difforme dal parere della C.E. dovrà motivarla e trasmetterla per conoscenza alla C.E. immediatamente.

5.8 - Dell'intervenuta reiezione é data comunicazione scritta e motivata al richiedente entro i termini di legge.

5.9 - Quando l'interessato non ha fornito tutti gli elementi che risultano necessari per l'istruttoria, il Sindaco può, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, anziché respin gere la domanda, invitare la parte a completare la documentazio ne.

Il completamento della documentazione, effettuato spontaneamente dalla parte o in ottemperanza all'invito del Sindaco nel termi ne di cui sopra, importa nuova decorrenza dei termini di legge.

5.10- La licenza edilizia costituisce semplice presunzione del la conformità delle opere progettate alla normativa legislati va e regolamentare in vigore.

Essa non esonera le parti interessate dall'obbligo di attenersi a detta normativa sotto la loro responsabilità; restano sempre salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.



5.11 - Le varianti in corso d'opera saranno esaminate dalla C.E. con precedenza rispetto alle nuove richieste di licenza edilizia.

5.12 - E' consentito il rilascio di licenze in deroga alla normativa vigente:

- a) per edifici pubblici o di interesse pubblico, con preventiva autorizzazione della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti (per quest'ultima ove richiesta dalla vigente normativa), previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Art. 6

## Domanda di licenza edilizia

6.1. - La domanda di licenza edilizia deve essere redatta sui moduli a stampa dell'Amministrazione Comunale.

La domanda va accompagnata dal progetto esecutivo costituito da tipi riducibili in formato di mm. 297 x mm. 210.e comunque non superiori al metro quadrato.-

Detti atti devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile, quando si tratti di persone diverso, oltre che dal progettista.

6.2. - Nella domanda deve essere indicato il progettista; successivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, devono essere indicati il direttore e l'assuntore dei lavori, che devono sottoscrivere, per presa visione, la licenza ed i suoi allegati. L'assuntore indica contestualmente il tecnico responsabile di cantiere, di cui al successivo art. 25.

6.3. - Nella domanda di licenza edilizia deve essere contenuta una dichiarazione esplicita del tecnico progettista che garantisce formalmente la rispondenza al vero dei dati enunciati e nella domanda e negli elaborati allegati.

6.4. - Tutti i firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella licenza.

6.5. - Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori devono essere immediatamente denunciate dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti alle sottoscrizioni di cui sopra, senza le quali le suddette sostituzioni non hanno effetto.

6.6. - Deve essere inoltre indicato nel progetto il punto di conferimento delle immondizie per la raccolta da parte della N.U.

6.7. - Nella domanda di licenza edilizia deve essere contenuta una impegnativa per assunzione di vincoli per la densità edilizia fissata dal P.R.G. vigente.

Art. 7Validità della licenza edilizia.

7.1. - Le opere autorizzate con licenza edilizia devono essere iniziate entro 6 Mesi dalla data di notifica della licenza da parte del Messo Comunale, a pena di decadenza.

7.2. - Le opere si intendono iniziate con l'effettuazione dello scavo generale e col getto delle fondazioni in conformità col progetto approvato.

ART. 8

## Voltura della licenza edilizia

8.1 - La voltura della licenza edilizia é ammissibile dietro semplice domanda degli interessati anche se comporta una utilizzazione frazionata della licenza stessa, i cui termini di validità restano comunque immutati.

Art. 9

Revoca e decadenza della licenza edilizia.

9.1. - La licenza edilizia viene revocata:

9.1.1. - quando risultano alterati, sottaciuti o non rispondenti al vero dati della domanda, della documentazione o del progetto; anche se la costruzione é già stata iniziata;

9.1.2. - quando il progetto approvato risulta non conforme a norme di legge o di regolamento o a previsioni urbanistiche, vigenti o entrate in vigore successivamente al rilascio della licenza, sempre che la costruzione non sia stata ancora iniziata.

9.2. - La licenza edilizia deve considerarsi decaduta, oltre che nelle imposte previste dalla legge, in caso di inosservanza dei termini di cui all'art. 7. (inizio lavori).

Art. 10

Interventi di restauro.

10.1. - Sono da considerare di restauro gli interventi in edifici singoli o loro parti, come tali qualificati ai sensi della legge o in base a prescrizioni di Piano Regolatore. Tali interventi sono destinati a conservare o restituire, con una metodologia storico critica, gli aspetti figurativi e stilistici in modo integrale e quelli distributivi e funzionali in modo sostanziale.

10.2. - Per tali interventi sono richiesti i seguenti elaborati:

- 10.2.01 - planimetrie generali in scala 1 : 1.000 per visualizzare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano; o estratti di P.R.G. ;
- 10.2.0.2. - planimetria in scala 1 : 500 con integrazione delle altezze degli edifici ambientalmente interessati all'intervento stesso;
- 10.2.03. - rilievo dello stato di fatto con l'indicazione delle eventuali soprastrutture e del loro susseguirsi nel tempo (piante, alzati e sezioni anche degli spazi sotto il livello stradale, in scala 1:50);
- 10.2.04. - repertorio di ogni elemento storicamente ed artisticamente significativo di spazi interni;
- 10.2.05. - ampia documentazione fotografica;
- 10.2.06. - documentazione relativa alla destinazione attuale, a quelle precedenti e/o note storico-critiche estratte da studi scientifici o da fonti bibliografiche;

10.2.07. - progetto edilizio (piante, alzati, sezioni) in scala 1/: 50, con gli eventuali dettagli necessari per controllare il metodo, l'entità e la funzionalità dell'intervento in scala maggiore;

10.2.08. - relazione e documentazione atte a provare la conformità del progetto alle norme tecnologiche, fatte salve le particolari condizioni di cui all'art. 55.4;

10.2.09 - relazione generale, integrata dalle necessarie perizie, relative alle operazioni di restauro non esprimibili graficamente.

10.3. - E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di chiedere ogni documento utile alla migliore comprensione del progetto.



Interventi di risanamento conservativo ambientale.

11.1 - Sono da considerare di risanamento conservativo gli interventi intesi a conservare o restituire ambienti ed edifici, storicamente o ambientalmente rappresentativi e identificabili nel tessuto urbano e nelle zone agricole per tutelare i valori architettonici, urbanistici e sociali.

11.2 - Per tali interventi sono richiesti anche gli elaborati di cui all'art. 10, in quanto necessari.

E' ammessa per il progetto edilizio la scala 1:100

11.3 - Per tali interventi deve essere dichiarata l'attuale destinazione d'uso degli stabili soggetti all'intervento conservativo se deve essere dichiarata la destinazione d'uso che si intende dare agli stabili risanati.

## ART. 12

=====

Interventi di ristrutturazione.

12.1. - Sono da considerare di ristrutturazione gli interventi destinati a recuperare o correggere strutture insediative esistenti senza modifiche volumetriche.-

12.2 - In sede di esecuzione di tali interventi sono richiesti gli elaborati di cui agli artt. 10, 11, 13, 14 e 15 a seconda della natura dell'intervento edilizio.

Art. 13

Interventi per nuove costruzioni.

13.1. - Sono da considerare nuove costruzioni gli interventi di edilizia pubblica e privata, gli impianti tecnologici ed industriali, le opere di urbanizzazione e ogni manufatto, in sottosuolo e soprassuolo, anche non comportante manomissioni del suolo medesimo, come nel caso di fabbriche e involucri mobili che, pure privi di un collegamento od ormeggio fisso col/o al terreno, insistono su quest'ultimo, costruzioni leggere, prefabbricate e non, tendoni e vetture, aerostati, imbarcazioni e simili, che non sono utilizzabili come mezzo di trasporto.

13.2. - Per tali interventi sono richiesti i seguenti elaborati:

13.2.01. - planimetrie generali orientate in scala 1:1000, interessanti l'intero isolato e comunque per un raggio di 100 m dai confini dell'appezzamento interessato all'intervento proposto, di cui le opere progettate sono parte, e una fascia della profondità di metri cinquanta oltre gli spazi pubblici delimitanti l'isolato stesso su ogni lato, corredate dalle relative indicazioni di disciplina urbanistica;

13.2.02. - planimetrie in scala 1:200, contenenti le informazioni atte a censire le caratteristiche di urbanizzazione del lotto e dell'ambiente circostante;

13.2.03. - eventuali prove penetrometriche;

13.2.04. - piante e sezioni fondamentali in scala 1:100, delle fondazioni del fabbricato, corredate da relazione tecnica ed eventualmente idrogeologica, quando sono da prevedere opere straordinarie per la esecuzione di parti interrate o seminterrate;

°/°

13.2.05. - piano di sistemazione in scala 1:100 delle infrastrutture tecnologiche;

13.2.06. - elaborati grafici costituiti da piante di ogni piano della costruzione, interrato, seminterrato o in elevazione, coperture comprese, dai prospetti di tutte le fronti e sezioni in scala 1:100. con indicazioni cromatiche.

Detti elaborati devono essere eseguiti e redatti in modo che risulti del tutto leggibile, anche con indicazioni numeriche o descrizioni riportate sui medesimi, la conformità della progettazione alle prescrizioni del presente Regolamento e alle norme più restrittive dettate da leggi e/o regolamenti vigenti.

13.2.07. - relazione tecnica corredata, ove occorra da attestati ufficiali che assicurino il rispetto delle prestazioni previste dal presente regolamento;

13.2.08. - rappresentazione grafica delle soluzioni inerenti l'assetto degli spazi scoperti;

13.2.09.- documentazione fotografica dei luoghi di intervento;

13.2.10 - visto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quando previsto dalle disposizioni vigenti e da presentare prima del rilascio della licenza edilizia.

Art. 14

Interventi di manutenzione.

14.1. - Sono da considerare di manutenzione gli interventi rivolti a garantire l'uso dell'immobile nelle migliori condizioni tecniche e che non comportano innovazioni alla struttura, alla tipologia o alla destinazione d'uso del fabbricato.

14.2. - Per tali interventi sono richiesti i seguenti elaborati:

14.2.1. - piante, prospetti e sezione fondamentali in scala 1:100 dello stato attuale della costruzione;

14.2.2. - elaborati grafici indispensabili alla lettura degli interventi proposti, con indicazioni cromatiche

14.2.3. - documentazione fotografica delle parti oggetto dell'opera di manutenzione.

ART. 15  
=====

Interventi per opere minori.

15/1 - Sono opere minori: chioschi, piccoli padiglioni, edicole funerarie, segnaletica.

15.2 - Per la segnaletica si intendono:

15.2.1 - i quadri iconici od oggetti a più dimensioni leggibili e riconoscibili attraverso lettere dell'alfabeto o figure convenzionali;

15.2.2 - le decorazioni e pitture murali, in superficie o in rilievo; illuminazioni esterne dirette o indirette di edifici;

15.2.3 - cartellonistica o a struttura autoportante;

15.2.4 - le insegna commerciali e le targhe professionali.

15.3 - Per tali interventi sono prescritti gli elaborati tecnici necessari a fornire all'Amministrazione Comunale esatti elementi ubicazionali, dimensionali, figurativi e funzionali, anche in relazione alle possibili conseguenze dell'intervento rispetto al traffico, ai trasporti e alla viabilità.

15.4 - Per tutti gli interventi di cui al presente articolo debbono essere indicati i seguenti elementi:

15.4.1 - località ove si vuole esporre l'insegna;

15.4.2 - parere favorevole dell'autorità cui spetta autorizzare l'attività o abilitare il soggetto all'attività cui l'insegna o la targa si riferiscono.

15.5 - Per le insegne luminose si richiede altresì parere preventivo degli Uffici Comunali competenti per la viabilità e traffico.

15.6 - La segnaletica deve essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinatele in sede di progettazione, e comunque, non deve alterare la struttura architettonica delle costruzioni.

Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinta sui muri, mentre é consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

Art. 16  
=====

Interventi per nuovi giardini e ristrutturazione sostanziale degli esistenti -

16.1. - Planialtimetrie in scala 1:500 che consentano di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali presenze di verde nelle zone adiacenti;

16.2. - Planialtimetrie e sezioni in scala 1:200 relative alle costruzioni, ai distintivi, all'alberatura o ad altri elementi significativi del progetto;

16.3. - scheda delle essenze utilizzate;

16.4. - progetti esecutivi delle eventuali costruzioni di cui al precedente art. 15;

16.5. - relazione tecnico-botanica.



Art. 17

Licenza di demolizione.

17.1. - Chi intende demolire deve presentare domanda al Sindaco corredata da:

17.1.1. - planimetria dell'area sulla quale insiste il fabbricato da demolire;

17.1.2. - quadro d'insieme della zona circostante come da:  
planimetria della zona in scala 1:1000;  
stralcio del Piano Regolatore Generale;  
eventuale Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione;

17.1.3. - piante e sezioni del fabbricato in scala 1:200;

17.1.4. - documentazione fotografica del fabbricato;

17.1.5. - rilievo e descrizione dell'eventuale patrimonio arboreo ed in genere naturale dell'area di pertinenza del fabbricato;

17.1.6. - relazione circa le modalità di esecuzione della demolizione, sottoscritta dal direttore dei lavori;

17.1.7. - indicazione degli estremi di eventuale presentazione di domanda di licenza edilizia per nuove costruzioni sulla medesima area.

17.2. - Il rilascio della licenza di demolizione è altresì subordinato:

17.2.1. - alla libertà da cose e persone dell'intero fabbricato;

17.2.2. - alla disinfestazione del fabbricato stesso;

17.2.3. - alla chiusura degli sgombi di fognatura che rimangono inutilizzati;

17.2.4. - all'impegno di sistemare e recingere i terreni che non abbiano utilizzazione immediata;

17.2.5 - all'impegno di proteggere, e conservare l'eventua  
le patrimonio del quale al 17.1.5

17.2.6 - all'impegno di sistemare secondo un progetto alle  
gato gli eventuali frontespizi che si rendessero visibili  
da pubblici spazi.

17.3 - In caso di inosservanza degli impegni di cui al 17.2.4  
e 17.2.5 o di mancata perfetta esecuzione delle operazioni di  
cui al 17.2.2 e 17.2.3, l'Amministrazione può effettuare l'in  
tervento sostitutivo in danno dell'inadempiente.

17.4 - La licenza di demolizione non può essere rilasciata  
per gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico a  
termine delle vigenti leggi per la conservazione del patrimo  
nio archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 18

Domanda di autorizzazione alla lottizzazione.

18.1. - La domanda di autorizzazione alla lottizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati:

18.1.1. - certificato di intestazione, estratto di mappa e dati catastali della proprietà;

18.1.2. - planimetria orientata, stralciata dalla cartografia generale del P.R.G. del Comune di Desio con l'indicazione dell'area interessata dalla lottizzazione, degli eventuali vincoli e/o servitù gravanti sull'area e della normativa di attuazione del Piano Regolatore Generale per la zona;

18.1.3. - rilievo topografico o aerofotogrammetrico quotato dell'area, con l'indicazione del piano di spiccato delle costruzioni previste; e di quelle esistenti che si mantengono;

18.1.4. - schema della rete dei trasporti e della viabilità della zona nella quale si inserisce la lottizzazione;

18.1.5. - progetto planivolumetrico in scala 1:500 a seconda della dimensione dell'insediamento, con l'indicazione di:

- aree destinate alla urbanizzazione primaria (strade, piazze, parcheggi, verde attrezzato al servizio delle abitazioni);
- rete delle infrastrutture primarie con gli allacciamenti agli impianti esistenti o previsti;
- aree destinate alla urbanizzazione secondaria: asili nido, scuola, mercati di quartiere, impianti sportivi, centro sociali, attrezzature culturali e sanitarie, verde attrezzato di quartiere;
- dimensione e altezza degli edifici previsti e loro destinazione per ogni piano;
- eventuali utilizzazioni in sottosuolo, localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;

- sezioni e prospetti schematici con eventuale plastico in scala proporzionata alle dimensioni della lottizzazione;

18.1.6 - tabella sinottica per la verifica delle prescrizioni relative agli standard urbanistici;

18.1.7 - relazione tecnico-urbanistica e sulle tipologie edilizie dell'insediamento previsto

18.1.8 - tipo di materiale da usarsi per la sistemazione dei corsi pedonali (ivi compresi marciapiedi);

18.1.9 - sistemazione di elementi quali: muretti, gradinate, panchine, ecc.

18.1.10- tipo di recinzione dei lotti privati con l'indicazione delle altezze e dei materiali permessi;

18.1.11- Caratteristiche estetiche e gamma di materiali consentiti per eventuali attrezzature comunali del gruppo residenziale;

18.1.12- indicazione di una gamma di materiali di rivestimento ed indicazione sulle tinteggiature ed i colori ammessi nelle parti esterne delle costruzioni;

18.1.13- indicazioni eventuali sulla gamma estetica dei caratteri propri a camini, persiane, serramenti, coperture, ecc.

18.1.14- caratteristiche tipologiche dell'illuminazione stradale;

18.1.15- indicazione preferenziale di essenze arboree per le piantumazioni che andranno operate negli spazi comunali e nei lotti privati e di ogni altro elemento in grado di caratterizzare il passaggio generale della zona.

18.2 - Possono essere autorizzate, in sede di rilascio di licenza edilizia, modeste variazioni delle previsioni planimetriche di cui al 18.1.5, sempre che le variazioni stesse non attengano alla destinazione d'uso o all'altezza massima degli edifici e non alterino complessivamente il rapporto di copertura del suolo e di occupazione del sottosuolo o la volumetria complessiva.